

Conto corrente bancario – successione - svincolo del saldo – diniego - testamento di diritto irlandese - disciplina applicabile – violazione degli obblighi di diligenza e buona fede (l. n. 106/1990 , art. 1.1).

Nell’ambito dei paesi firmatari della Convenzione relativa all’abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri vige il principio in base al quale gli atti pubblici che, redatti sul territorio di uno Stato contraente, devono essere esibiti sul territorio di un altro Stato contraente, sono esonerati da qualsiasi forma di legalizzazione o da qualsiasi altra formalità equivalente o analoga. (MDC)

FATTO

La parte ricorrente espone quanto segue.

La zia della ricorrente, irlandese ma residente a Roma, era titolare di un conto corrente presso l’intermediario resistente.

Tale soggetto decedeva l’11.01.2020, lasciando testamento di diritto irlandese datato 21 maggio 2019; detto testamento nominava quali esecutrici testamentarie le nipoti C*** (odierna ricorrente) e M***.

Mediante procuratore, la ricorrente (C***) invitava l’intermediario a fornire le informazioni utili alla ricostruzione dell’asse ereditario.

La banca riscontrava detta richiesta, rappresentando che il conto della *de cuius* presentava un saldo creditore pari a € 155.038,23 , alla data del 21.04.2021.

A seguito di una fitta corrispondenza, nel novembre del 2021, l’intermediario comunicava alla ricorrente l’imminente svincolo della somma, chiedendo i riferimenti bancari per l’accredito, come da email del 26.11.2021.

Nonostante ciò, la banca non forniva più riscontro, ma anzi, più volte sollecitata, oltre alla documentazione già ricevuta, il 4.1.2022 richiedeva adempimenti di cui non aveva in precedenza segnalato la necessità.

In dettaglio, rappresentava la necessità del rilascio di un mandato da entrambe le esecutrici testamentarie e dell’acquisizione dell’Apostille prevista dalla Convenzione dell’Aja del 1961 per la documentazione successoria da fornire.

La ricorrente chiede all’Arbitro lo svincolo delle somme giacenti sul conto corrente in favore delle esecutrici testamentarie, germane C*** e/o M***.

L’intermediario resiste al ricorso e rappresenta in fatto quanto segue.

A seguito del decesso della *de cuius*, si apriva la successione secondo la legge irlandese richiamata nel testamento.

Contattata dal procuratore di una delle due esecutrici testamentarie, la banca indicava la documentazione necessaria per procedere allo svincolo delle somme;

Data la redazione della documentazione in lingua inglese e considerato che doveva applicarsi la legge irlandese, chiedeva la seguente documentazione ai fini della verifica formale e sostanziale di tutti gli atti:

i. una copia del testamento munito di Apostille e accompagnato da una traduzione giurata in italiano, con certificazione di conformità all'originale redatta da una rappresentanza diplomatica e consolare italiana; ii. un'attestazione della suddetta rappresentanza consolare che comprovasse a) l'idoneità e la completezza della documentazione prodotta ai fini della liquidazione dell'eredità secondo il diritto irlandese e b) il potere di quietanza attribuito alle esecutrici testamentarie in via congiunta o disgiunta; iii. l'atto notorio, redatto secondo la legge italiana, a riprova della validità del testamento, non impugnato, e dell'inesistenza di altri eredi al di fuori di quelli indicato nel testamento.

Tanto premesso in fatto, la parte resistente eccepisce che:

i. non viene prodotta documentazione dalla quale risulti provata la facoltà della ricorrente di agire, quale esecutrice testamentaria secondo il diritto irlandese, in qualità di attrice nell'interesse degli eredi, nonché la facoltà di poter agire disgiuntamente dalla seconda esecutrice; ii. ai fini del presente ricorso viene conferito mandato al procuratore da una sola delle due esecutrici testamentarie; inoltre, in occasione dei contatti precedenti l'odierna procedura non veniva presentato alcun mandato congiuntamente conferito dalle esecutrici testamentarie.

Conclude, pertanto, per la legittimità del diniego opposto in ordine allo svincolo delle somme giacenti sul conto corrente della *de cuius*.

Con le repliche la ricorrente evidenzia come la circostanza che la *de cuius* fosse di nazionalità irlandese e che la successione fosse regolata dalla legge irlandese era nota dalla banca.

Il ritardato svincolo delle somme giacenti sul conto corrente, pertanto, non sarebbe sorretto da alcuna giustificazione, in quanto la banca avrebbe potuto richiedere la documentazione ulteriore già da tempo.

Inoltre, l'intermediario ha indicato gli ulteriori atti da produrre solo in occasione del riscontro del 4.01.2022, ossia dopo circa due anni dalla richiesta di svincolo.

Circa la documentazione richiesta, la parte ricorrente rappresenta che:

i. il testamento in lingua originale, tradotto mediante traduzione giurata asseverata da Tribunale di Roma e depositato presso il notaio, è stato consegnato alla banca e allegato in atti;

ii. è stata parimenti trasmessa la dichiarazione resa dall'Avvocato irlandese circa la validità del testamento e la piena capacità degli eredi e delle esecutrici; iii. la suddetta dichiarazione contiene la certificazione sulla legittimazione ad agire della ricorrente in qualità di esecutrice testamentaria,

iv. non è necessario che la predetta documentazione sia corredata dell'Apostille secondo la Convenzione dell'Aja, né di una dichiarazione dell'Autorità Consolare Italiana;

v. la documentazione già prodotta è dunque sufficiente all'espletamento della pratica. Nel reiterare le richieste inizialmente formulate, la ricorrente chiede altresì di accertare la negligenza della banca nella gestione della pratica.

Nelle controrepliche la banca sottolinea che anche in sede di repliche la ricorrente non ha fornito prove circa la sua legittimazione ad agire disgiuntamente rispetto alla seconda esecutrice testamentaria.

Conclude precisando che parte ricorrente non indica la data della prima richiesta di svincolo delle somme e, pertanto, le sue doglianze circa il ritardo nella comunicazione degli atti necessari sono prive di riscontro.

Non viene, inoltre, indicato il motivo dell'inapplicabilità della Convenzione dell'Aja e, pertanto, la contestazione mossa dal ricorrente appare del tutto generica.

DIRITTO

1.- La ricorrente, quale esecutrice testamentaria della defunta zia, cittadina irlandese residente a Roma, lamenta che l'intermediario avrebbe indebitamente ritardato lo svincolo del saldo di un conto corrente intestato alla *de cuius*.

2.- La banca eccepisce il difetto della legittimazione attiva dell'odierna ricorrente (C***), che agisce in qualità di esecutrice testamentaria.

Più precisamente, sostiene che non risulta provata la facoltà della stessa di agire disgiuntamente rispetto alla seconda esecutrice testamentaria (M***).

La *de cuius* infatti designava, tramite testamento espressamente regolato dalla legge irlandese, la ricorrente (C***) e la signora M*** quali esecutrici testamentarie, ordinando loro di pagare "tutti i giusti debiti, le spese e funerarie e testamentarie dell'eredità".

Le suddette esecutrici venivano anche nominate eredi della somma di € 20.000,00. Al riguardo parte ricorrente deduce che la qualifica di esecutrice testamentaria dell'odierna ricorrente risulta provata dalla certificazione resa dall'avvocato irlandese ("Affidavit of law").

3.- Sul punto occorre rilevare preliminarmente che alla successione in esame non è applicabile il Regolamento (UE) n. 650/2012 del 4 luglio 2012 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni, all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo.

Infatti, l'Irlanda, Paese di origine della *de cuius* - che era residente a Roma al momento della morte - ha esercitato la facoltà di non partecipare all'adozione del suddetto Regolamento e non è vincolata da esso.

3.1.- Si applica, pertanto, la legislazione individuata dalle norme di diritto internazionale privato, di cui alla legge 31 maggio 1995, n. 218. In particolare, l'art. 46 della legge stabilisce che:

"1. le successioni per causa di morte sono regolate dalla legge nazionale del soggetto della cui eredità si tratta, salvo che questi, con dichiarazione espressa in forma testamentaria, abbia inteso sottoporre l'intera successione alla legge dello Stato in cui risiede".

In via generale, l'art. 13 della suddetta legge stabilisce che quando le norme di diritto internazionale privato richiamano la legge straniera, si tiene conto del rinvio operato dal diritto internazionale privato straniero alla legge di un altro stato se: i) il diritto di tale Stato accetta il rinvio; ii) si tratta di rinvio alla legge italiana.

3.2.- Nel caso di specie, per espresso richiamo della *de cuius*, cittadina irlandese, residente a Roma, il testamento è regolato dalla legge irlandese, dettagliatamente individuata: nel *Conveyancing Acts 1881 -1911* e nella sezione 57 del *Succession Act 1965*.

La disciplina di riferimento è contenuta nel *Succession Act, 1965* che, quanto alla forma del testamento, ne stabilisce la validità in base a criteri alternativi, tra cui, per quanto interessa, la legge della nazionalità del testatore al momento della redazione del testamento o della morte, prevedendo altresì che un testamento valido, quanto alla forma, in base ad uno dei suddetti criteri, ha gli stessi effetti di un testamento eseguito secondo la disciplina interna.

3.3.- La validità del testamento – non contestata tra le parti – viene "attestata" dall'Affidavit of law reso dal *solicitor* irlandese (tenendo presente che negli ordinamenti di common law, l'istituto giuridico dell'affidavit è un atto o documento giurato, asseverato da un pubblico ufficiale preposto).

3. 4.- La banca eccepisce il difetto di legittimazione dell'esecutrice testamentaria.

Tuttavia, ad avviso del Collegio, il fatto che nel testamento e soprattutto nella dichiarazione (*Affidavit of law*) resa dall'avvocato irlandese su incarico di entrambe le esecutrici testamentarie non emergano limitazioni espresse circa l'esercizio disgiunto dei poteri attribuiti agli esecutori, consente ragionevolmente di presumere che l'attività della ricorrente volta ad ottenere in favore delle esecutrici testamentarie il saldo del conto corrente rientri nelle sue facoltà.

D'altronde, al riguardo, nessuna motivata eccezione è stata sollevata dalla resistente anche a fronte della precisazione della ricorrente che ha chiarito in sede di repliche che la medesima può agire quale esecutrice testamentaria proprio sulla base di quanto certificato nella dichiarazione del *solicitor* irlandese (con l'indicazione dei riferimenti normativi alla legge irlandese applicabile).

4.- La banca richiede poi anche l'acquisizione dell'Apostille prevista dalla Convenzione dell'Aja del 1961 per la documentazione successoria da fornire.

4. 1.- L' Apostille è una speciale attestazione, prevista dalla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, che può essere apposta sotto forma di timbro, foglio allegato, adesivo o altro ancora, purché esista una congiunzione materiale fra l'atto o documento e la relativa Apostille (o la stessa venga apposta in forma elettronica: c.d. e-Apostille): essa garantisce l'autenticità di un atto pubblico e la qualità legale dell'Autorità rilasciante ed è valida solo fra gli Stati aderenti.

La Convenzione riguarda specificamente l'abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri tra i quali rientrano, per espressa previsione della stessa, i documenti rilasciati da un' autorità o un funzionario dipendente da un'amministrazione dello Stato (compresi quelli formulati dal Pubblico Ministero, da un cancelliere o da un ufficiale giudiziario), i documenti amministrativi, gli atti notarili, le dichiarazioni ufficiali indicanti una registrazione, un visto di data certa, un'autenticazione di firma apposti su un atto privato, mentre invece non si applica ai documenti redatti da un agente diplomatico o consolare e ai documenti amministrativi che si riferiscono a una operazione commerciale o doganale. Tale procedura sostituisce la legalizzazione presso l'Ambasciata. A tale Convenzione hanno aderito sia l'Irlanda sia l'Italia.

4.2.- La ricorrente sostiene di non dover adempiere a una simile formalità, ritenendo sufficiente la documentazione già prodotta, di seguito dettagliata: testamento in inglese, corredato di traduzione giurata; *affidavit of law*, resa dal *solicitor*, attestante la validità, secondo il diritto irlandese, del testamento, la qualità di esecutore testamentario di parte ricorrente e l'individuazione dei beneficiari come da testamento, oltre alla relativa traduzione giurata; dichiarazione di successione degli eredi.

4.3.- Sulla questione occorre fare riferimento alla Convenzione relativa alla soppressione della legalizzazione di atti negli Stati membri delle Comunità europee, firmata a Bruxelles il 25 maggio 1987, ratificata con legge 24 aprile 1990, n. 106, pubblicata nella Gazz. Uff. 11 maggio 1990, n. 108 (delle successive adesioni della Repubblica Francese, della Repubblica d'Irlanda, della Repubblica di Lettonia e della Repubblica di Estonia è stato dato avviso, rispettivamente, nella Gazz. Uff. 18 febbraio 1992, n. 40, nella Gazz. Uff. 28 maggio 1999, n. 123, con Comunicato 6 settembre 2011 e con Comunicato 5 agosto 2014).

In base all'art. 1.1 della Convenzione, la stessa "si applica agli atti pubblici che, redatti sul territorio di uno Stato contraente, devono essere esibiti sul territorio di un altro Stato contraente o ad agenti diplomatici o consolari di un altro Stato contraente, anche se detti agenti svolgono le loro funzioni sul territorio di uno Stato che non è parte alla presente convenzione".

E sono considerati come atti pubblici: "a) i documenti rilasciati da un'autorità o da un funzionario dipendenti da un'autorità giudiziaria dello Stato ivi compresi quelli rilasciati dal pubblico ministero, da un cancelliere o da un ufficiale giudiziario; b) i documenti amministrativi; c) gli atti notarili; d) le dichiarazioni ufficiali, quali attestati di registrazione, visti per convalida di data ed autenticazioni di sottoscrizioni, apposte su una scrittura privata" (art. 1.2).

All'art. 2 si chiarisce poi che "Ciascuno Stato contraente esonera gli atti a cui si applica la presente convenzione da qualsiasi forma di legalizzazione o da qualsiasi altra formalità equivalente o analoga".

4.4.- Nel caso di specie, la ricorrente ha prodotto un "*Affidavit of law*" redatto da un *solicitor* irlandese che può ritenersi equivalente ad un atto notarile rientrando quindi nella disciplina di cui all'art. 1.1, lett. c), di cui alla Convenzione di Bruxelles.

D'altronde, nel sistema irlandese i *Notaries Public* (notai) sono nominati dal *Chief Justice* nel corso di un'udienza pubblica. Il notaio assolve essenzialmente alle seguenti funzioni: autenticazione degli atti; attestazione e verifica delle firme sugli atti; esecuzione dei protesti notarili rispetto ai documenti commerciali come ad es. tratte e pagherò cambiari, nonché atti concernenti il settore del diritto marittimo; registrazione di deposizioni, dichiarazioni e (salvo che nell'ambito di azioni avviate dinanzi ai giudici irlandesi) *affidavits*. Le candidature devono comprendere l'indicazione del luogo di residenza e la professione del candidato, il numero di notai nel distretto, la popolazione del distretto e le circostanze che dimostrano la necessità di un notaio e/o che comportano l'esistenza di una sede vacante. La domanda dev'essere verificata da una dichiarazione sotto giuramento del candidato alla quale viene allegato un certificato di idoneità generalmente firmato da sei *solicitors* locali e sei responsabili delle comunità commerciali locali. La candidatura viene presentata al *Chief Justice* con un *Notice of Motion* e si procede alla notifica da parte del *Supreme Court Office on the Registrar of the Faculty of Notaries Public in Ireland*, alla segreteria della *Law Society* e a tutti i notai che esercitano nei distretti del candidato, nonché ai distretti contigui.

La prassi generalmente è di nominare esclusivamente *solicitors* come *Notaries Public*. Quando una persona che non è un *solicitor*, presenta domanda per divenire notaio, la *Law Society* chiede che il candidato si impegni dinanzi al *Chief Justice* a non redigere atti immobiliari o ad esercitare attività che generalmente competono ai *solicitors*. Tutti i candidati devono anzitutto superare un esame organizzato dalla Facoltà irlandese dei notai prima di essere nominati notai.

Appare dunque evidente che la redazione di un "*Affidavit of law*" da parte di un *solicitor* irlandese deve ritenersi assimilabile ad un atto notarile al fine dell'esenzione dagli ulteriori obblighi di legalizzazione richiesti dalla banca.

5.- Dalla ricostruzione dei fatti emersa nel contraddittorio delle parti, deve rilevarsi come l'intermediario resistente abbia tenuto una condotta inutilmente dilatoria e ostruzionistica rispetto alle legittime richieste della ricorrente.

Occorre ricordare che la *de cuius* decedeva in data 11.01.2020, come da certificato di morte prodotto in atti. La parte ricorrente non indica precisamente la data in corrispondenza della quale avrebbe formulato la prima richiesta di informazioni circa la giacenza del conto corrente. Sostiene, tuttavia, che la banca avrebbe impiegato 18 mesi per informare la ricorrente della documentazione asseritamente necessaria per lo svincolo delle somme.

Nondimeno, dalla documentazione versata in atti (cfr reclamo del 21.12.2021), emerge come il procuratore della ricorrente abbia inviato la dichiarazione giurata irlandese in data 15.01.2021.

A seguito di ciò, un funzionario dell'intermediario si sarebbe poi accordato con il procuratore sulle modalità più idonee ad accreditare il saldo creditore risultante dal conto, come emerge dalla email del 26.11.2021.

Tuttavia, con successiva nota del 4.01.2022, la banca opponeva l'impossibilità di procedere al trasferimento del saldo e rappresentava la necessità di acquisire: 1. le firme di entrambe le esecutrici testamentarie, autenticate presso il Consolato Italiano dei rispettivi Paesi di residenza; 2. tutta la documentazione successoria fino a quel momento trasmessa, apostillata secondo la Convenzione dell'Aja del 1961.

Alla luce delle evidenze fornite dalla ricostruzione delle parti, la banca ha richiesto nuova e ulteriore documentazione dopo circa 12 mesi dalla trasmissione della dichiarazione giurata irlandese.

Tale condotta appare tanto più da censurare quanto poi le eccezioni e le richieste formulate sono da ritenersi infondate dovendo quindi essere accolta la domanda proposta dalla ricorrente.

P. Q. M.

Il Collegio accerta il diritto della parte ricorrente alla liquidazione del rapporto intestato alla de cuius (...omissis...).